



COPIA

DELIBERAZIONE N. 8 /2021

COMUNE DI SILVANO D'ORBA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20.00** con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 2 in data 27/03/2020, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Consiglieri	Presenti/Assenti	Consiglieri	Presenti/Assenti
1 - COCO GIUSEPPE	P	7 - RAVERA ROSSANA	P
2 - BOARINI CHIARA	P	8 - ROBBIANO ANTONELLA	P
3 - LEVA MARIA GRAZIA	P	9 - ALBANI IGOR	P
4 - OTTRIA ALBERTO	P	10 - MONTALDO STEFANO	P
5 - BISIO MARCO	P	11 - BISIO SASHA	P
6 - ROBBIANO PAOLO	P		

TOTALE PRESENTI: N. 11
TOTALE ASSENTI: N. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Gian Franco FERRARIS che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- abbiano potuto visionare gli atti all'O.d.g.;
- possano intervenire nella discussione in corso;
- scambiare i documenti;
- manifestare il voto.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COCO Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
- il Segretario comunale (artt. 49 co. 2 e 97 co. 4 lett. b del D.Lgs. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000).

Alla luce della crisi economica nazionale e locale legata alla pandemia in corso, spiega il Sindaco Coco, l'Amministrazione ha ritenuto di non apportare variazioni rispetto allo scorso anno. L'aliquota ordinaria per il 2021 è confermata all'8,6 per mille, una delle più basse tra i Comuni della Provincia. Resta parimenti immutato il quadro delle detrazioni, delle riduzioni (unità immobiliari concesse in uso ai parenti in linea retta di primo grado) e delle esenzioni previste per i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

Non si registrano altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

VISTO il comma 748 che fissa l'aliquota base per l'abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali ovvero diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 750 che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) di cui all'art. 9, comma 3 bis del Decreto Legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994, n. 133, nella misura della 0,1%, con facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751 che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1% con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino all'azzeramento e preso atto che tali fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti dal 2022 in presenza delle condizioni suddette;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

VISTO il comma 753 che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (ad eccezione dei D/10) nella misura base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

VISTO il comma 754 che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86%, fornendo ai comuni la possibilità di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che non è applicabile quanto previsto dal comma 755 che prevede l'ulteriore aumento dell'aliquota massima del 1,06% fino al 1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art.1 della L.147/2013 nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 ai sensi della Legge 208/2015, e ciò perché il Comune di Silvano d'Orba non aveva applicato la maggiorazione TASI;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

ATTESO CHE, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/05/2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni della nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 106 del decreto legge 18 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 è differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021) che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- l'art. 30 c. 4 del Decreto Legge n.41 del 22 marzo 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2021) che ha differito al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che le aliquote e i regolamenti abbiano effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto Ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, previa elaborazione tramite apposita applicazione del Portale del Federalismo fiscale, nel prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto di produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.3 in data 23/05/2020;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.2 in data 23/05/2020;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 03/03/2021, di proposta dell'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021.

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- | | |
|-------------------|-------|
| - presenti | n. 11 |
| - assenti | n. 0 |
| - voti favorevoli | n. 11 |
| - astenuti | n. 0 |
| - voti contrari | n. 0 |

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Fattispecie	Aliquota ‰	Detrazioni	Riduzioni
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60 per mille		
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4,00 per mille	€ 200,00	
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 11 del Regolamento Comunale)	4,00 per mille	€ 200,00	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (in linea retta di 1°), utilizzate come abitazione principale, sempre che sussistano tutti i requisiti e le condizioni di cui alla Risoluzione 1/DF Ministero Economia e Finanze del 17 febbraio 2016	5,00 per mille		Riduzione 50% della base imponibile
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,60 per mille		
Aree fabbricabili	8,60 per mille		

3. di dichiarare con votazione separata per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

presenti	n. 11
assenti	n. 0
voti favorevoli	n. 11
astenuti	n. 0
voti contrari	n. 0

la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 30.03.2021 AVENTE AD OGGETTO *NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021*

D.Lgs. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI
F.to Dott. Edilio RICCARDINI**

D.Lgs. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gian Franco FERRARIS**

D.Lgs. 267/2000: ART. 49 COMMA 1 E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Carla GUINERI**

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Coco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Ferraris

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 09.04.2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 24.04.2021
Dalla Residenza Comunale, li 09.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Ferraris

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.03.2021,
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3°, D.Lgs 18/08/2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Ferraris

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Silvano d'Orba, Addì 09/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gian Franco Ferraris

